

Ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE)

Modifica del 12 giugno 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 ottobre 2006¹ concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni è modificata come segue:

Art. 2

Abrogato

Art. 3 Origine svizzera o quota di valore aggiunto svizzero

¹ Una merce è di origine svizzera se è stata totalmente ottenuta o fabbricata sul territorio interno, o se ivi è stata oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, conformemente agli articoli 9–16 dell'ordinanza del 9 aprile 2008² sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci.

² Se la merce non è di origine svizzera, la quota di valore aggiunto svizzero è pari ad almeno il 50 per cento della parte del valore della commessa coperta dall'ASRE. A questo proposito si intende:

- a. per valore aggiunto svizzero, la differenza tra il valore della commessa del contratto d'esportazione e il valore delle forniture complementari estere nonché delle forniture di subappaltatori esteri o prestazioni estere;
- b. per parte del valore della commessa coperta dall'ASRE, la differenza tra il valore della commessa e gli importi che l'ASRE non assicura o fa riassicurare; se l'ASRE assicura l'esportazione soltanto contro i rischi precedenti la fornitura, i prezzi di costo per i quali è stata chiesta l'assicurazione sono considerati parte del valore della commessa coperta dall'ASRE.

³ L'ASRE può accordare l'assicurazione anche se la quota di valore aggiunto svizzero è inferiore al 50 per cento a condizione che ciò corrisponda ai suoi obiettivi secondo l'articolo 5 LARE³ e ai principi alla base della sua politica secondo l'articolo 6 LARE. A tal fine l'ASRE tiene conto in particolare degli aspetti seguenti:

1 **RS 946.101**
2 **RS 946.31**
3 **RS 946.10**

- a. il valore aggiunto svizzero prodotto in relazione a prestazioni rilevanti ai fini del buon esito dell'esportazione, come la fabbricazione di componenti chiave, la ricerca e lo sviluppo o le prestazioni di ingegneria, progettazione e servizi è sufficientemente importante;
- b. la quota di valore aggiunto svizzero del fatturato globale dell'esportatore realizzato con le esportazioni in un determinato arco di tempo è adeguata;
- c. la quota media di valore aggiunto svizzero di tutte le esportazioni di un esportatore assicurate dall'ASRE ed effettuate in un determinato arco di tempo è adeguata;
- d. sono esportati prodotti di nuova concezione o aperti nuovi mercati.

Art. 4 Saggio di garanzia massimo

¹ Il saggio di garanzia massimo è pari al 95 per cento dell'importo assicurato.

² Per l'assicurazione del credito di fabbricazione il saggio di garanzia è pari al massimo all'80 per cento. In casi eccezionali e dietro richiesta motivata, l'ASRE può aumentare il saggio di garanzia fino al 95 per cento.

³ Per la garanzia su bond il saggio di garanzia è pari al massimo al 90 per cento. In casi eccezionali e dietro richiesta motivata, l'ASRE può aumentare il saggio di garanzia fino a coprire l'importo totale.

⁴ Per il resto, lo stipulante non può acquistare percentuali di garanzia.

Art. 5 cpv. 1-3

¹ L'ASRE non assicura rischi assicurabili sul mercato.

² Può assicurare rischi assicurabili sul mercato se lo stipulante non dispone di sufficienti offerte assicurative.

³ La distinzione tra rischi assicurabili sul mercato e rischi non assicurabili sul mercato si ispira alla prassi dell'Unione europea.

Titolo prima dell'art. 6

Sezione 2: Procedura di proposta e di verifica

Art. 8 lett. a

Il proponente è tenuto:

- a. a fornire all'ASRE tutte le informazioni rilevanti per l'assicurazione, in particolare indicazioni riguardanti la corruzione, gli aspetti ambientali e i diritti umani;

Art. 10 Conclusione dell'assicurazione

¹ L'ASRE decide in merito alla conclusione dell'assicurazione non appena è conclusa la procedura di proposta ed esame e il proponente ha comunicato per scritto di aver

concluso l'esportazione oppure l'operazione di finanziamento ivi connessa (negoziato di base). In fondati casi eccezionali l'ASRE può decidere in merito alla conclusione dell'assicurazione prima che sia stato concluso il negozio di base.

² Nella decisione l'ASRE può escludere dall'assicurazione determinati rischi, limitare l'estensione dell'assicurazione oppure assoggettare l'assicurazione a oneri o condizioni.

³ Se l'ASRE conclude l'assicurazione mediante contratto di diritto pubblico vale quanto segue:

- a. l'assicurazione è considerata conclusa all'atto dell'invio allo stipulante del contratto d'assicurazione firmato;
- b. se l'ASRE si discosta dalla proposta o assoggetta l'assicurazione a oneri o condizioni, l'assicurazione è considerata conclusa all'atto della dichiarazione di accettazione da parte dello stipulante del contratto d'assicurazione inviato dagli ASRE; l'ASRE fissa un termine per la dichiarazione d'accettazione.

Art. 12 Valuta

¹ L'assicurazione è stipulata in franchi svizzeri.

² Dietro richiesta può essere stipulata in una valuta estera. L'ASRE definisce le valute estere ammesse e i presupposti.

Art. 13 Contenuto dell'assicurazione

¹ L'assicurazione si basa sulle indicazioni fornite per scritto dallo stipulante nell'ambito della procedura di proposta. Esse costituiscono parte integrante dell'assicurazione.

² La decisione o il contratto di diritto pubblico contiene in particolare le indicazioni seguenti:

- a. la documentazione relativa ai fatti determinanti;
- b. l'oggetto della copertura;
- c. i rischi assicurati;
- d. il periodo durante il quale l'assicurazione risponde;
- e. l'ammontare massimo;
- f. il diritto dell'ASRE di restringere la copertura e di impartire istruzioni;
- g. le condizioni di indennizzo;
- h. i saggi di garanzia;
- i. gli obblighi dello stipulante e le conseguenze della loro violazione.

³ L'ASRE definisce le condizioni generali di contratto applicabili alle proprie assicurazioni. Esse costituiscono parte integrante della decisione o del contratto di diritto pubblico.

⁴ L'ASRE può obbligare lo stipulante a vigilare per mezzo di misure speciali sul negozio assicurato e a informare in merito al suo andamento.

Art. 14 Cambiamenti di circostanze

¹ Lo stipulante deve comunicare senza indugio all'ASRE i cambiamenti importanti delle basi su cui poggia l'assicurazione.

² Se un'assicurazione conclusa mediante contratto di diritto pubblico deve essere modificata, l'articolo 10 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 17 cpv. 4, frase introduttiva

⁴ Per il resto, i diritti e gli obblighi dell'ASRE e dello stipulante sono definiti nei limiti del possibile nelle condizioni generali di contratto e, a titolo complementare, nelle condizioni particolari di contratto; sono definiti segnatamente gli elementi seguenti:

Art. 18 cpv. 3

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova